

Signori

La parte più urgente del generale ordinamento giudiziario che si sta elaborando nei Consigli del Governo è senza dubbio quella riguardante l'immovibilità dei giudici.

Secondo lo Statuto, come era proprio di una legge fondamentale, proclamata la sola regola che dichiara inamovibili i giudici dopo tre anni di esercizio, rimase abbandonato ad una legge speciale, da farsi, l'ufficio di esplicitarla, specificando le eccezioni che per la natura delle cose si trovano involte nella regola stessa, senza di che la medesima fallirebbe essenzialmente allo scopo per cui venne introdotta, che è quello di costituire la Magistratura in quel grado di indipendenza e di libertà di azione che sono indispensabili all'alta delle sue attribuzioni.

S

Stello stato attuale della legislazione, a lato dello Statuto che stabilisce in genere l'inamovibilità, non si hanno altre disposizioni di legge fuorché quelle del codice penale sulla interdizione o sospensione dai pubblici uffici per certi reati: perciò è quanto mai urgente una legge secondaria, per cui il principio dell'inamovibilità si trovi corroborato da quegli altri provvedimenti che sono al tutto necessari affinché ne risulti non già un privilegio individuale per i giudici, ma una vera garanzia sociale.

Ma alla parte dell'inamovibilità si trova strettamente ed inseparabilmente collegata quella concernente la disciplina dell'ordine giudiziario, per cui non si ebbero finora regole scritte; e quindi nasce anche la necessità di regolare le competenze, e di includere nella legge a cui si vuole attendere alcuni speciali provvedimenti che saranno come un'appendice al Codice di procedura criminale.

Il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi si trova perciò intitolato: Dell'inamovibilità, dei procedimenti contro i giudici, e dei provvedimenti disciplinari contro di essi;

S

ed è in tre Capo Diviso.

Il Capo primo tratta specialmente
Dell' inamovibilità dei Giudici e de' suoi effetti.

Qui si definisce in primo luogo che
l' inamovibilità dei Giudici consiste in ciò
che non possano essere né privati della
loro carica, né sospesi dall' esercizio delle
loro funzioni, e né meno senza il loro
consenso traslocati o posti in aspettativa
o a riposo anche con pensione di
ritiro, od altro assegnamento, se non
nei casi previsti dalla legge, e secondo
le forme in essa prescritte.

Tu invero agitato il dubbio se dovesse
riservarsi al Foro la facoltà di traslo-
canti, senza privarli del grado loro,
perché la traslocazione potrebbe essere
in molti casi suggerita dalle vere e
naturali esigenze del pubblico servizio, e
sembrava conveniente di lasciare l' uso
di tale facoltà al Ministero sotto alla
sua responsabilità, ma nei Consigli
del Foro prevalse il desiderio di
attuare il principio dell' inamovibilità
in tutta l' ampiezza delle sue conse-
guenze. Si amò di evitare non tanto
il pericolo, quanto il sospetto che il Minis-
tero voglia rendere illusorio quel prezioso
Diritto, tanto che la minaccia, o il timore.

di una traslazione non fia mai che
possa influire sull'animo dei Giudici.

E per la stessa ragione si riputo come
mente di provvedere espressamente al caso
in cui venisse stabilita la riduzione del
numero in qualche corpo giudiziario. Dispo-
nendo che in simili contingenti la riduzione
dovrà cadere sui Membri meno anziani
si toglie assolutamente al potere esecutivo
ogni maniera di arbitrio.

Confermata per tal modo la
fincera e scrupolosa osservanza della
regola dell'immovibilita, le altre Dispo-
sizioni del Capo primo servono intorno
alle necessarie eccezioni che deggiono accom-
pagnarla, ad esempio delle estranee
legislazioni, in cui tale principio fu
primamente introdotto.

Male si provvederebbe al
decoro della Magistratura ed ai legittimi
interessi della Societa, se la revoca
o la sospensione di un Giudice non
potessero mai intervenire che nei soli casi
in cui secondo il Codice penale, fossero
state applicate dal Tribunale competente
come pena ordinaria di un reato.
Possono occorrere ben altri fatti che spoglia-
do un Giudice di quel rispetto e di
quella considerazione che si addicono al

delicato ufficio che sostiene, lo pongano
nella condizione di non potere degna-
mente continuare nell'esercizio delle sue funzioni.

Per ogni condanna a cui non sia
stata aggiunta l'interdizione dai pubblici
uffici vuol essere considerata nei suoi
morali effetti, e può secondo le circostanze
rendere necessario o il traslocamento, o la
rivocazione del Giudice che ebbe a soffrirla,
od almeno la sua dispensa da ulteriore
esercizio, mediante quella pensione od
indennità a cui possa avere diritto a tenore
di legge. E finalmente anche una sen-
tenza od ordinanza per cui si dichiara
non farsi luogo a procedimento, o venga
assoluto un Giudice inamovibile, se in-
arrivo o per estinzione dell'azione penale,
o per mancanza di prove della sua
realtà, lasciandolo tuttavia nel concetto degli
uomini sotto al peso di una imputazione
da cui rimane offesa la moralità, può
indurre la necessità di così fatti provvedimenti.

Qui non potrebbe degna-
mente sedere
fra i Giudici colui che essendo scampato
dagli effetti dell'azione penale, resterebbe
non dimeno colpito dal giudizio de' suoi
conciittadini, e dal grido della pubblica
opinione.

Di non pochi altri casi nei quali

un Giudice non potrebbe senza pubblica
danno pretendere agli effetti della inamovibilità;
qualora cioè si trovasse senza sua colpa incapace di continuare nell'esercizio delle sue funzioni, o a ragione di una permanente infermità, o per debolezza di mente, oppure quando si rifiutasse all'adempimento di suoi doveri, o con arbitrarie e prolungate assenze non corrispondesse al fine della istituzione, e si ponesse da se in condizione di essere o rimesso o sospeso. Possiamo altresì intervenire tali circostanze per cui taluno dei Giudici non potendo più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, si renda al tutto necessario almeno il suo trasferimento.

A tutto ciò, non che sul modo di procedere all'evacuazione dei casi, e sulla immediata sospensione del Giudice imputato, qualora gli venga ribaciato contro un mandato di arresto, oppure quando si venga condannato a pena correzionale, durante anche l'appello, provvede il Capo primo di questo progetto, investendo il Magistrato di Cassazione di una eminente giurisdizione in questa materia.

Si dubita altresì se qualche
ingiustizia si dovesse lasciare ai Magis-
trati o Tribunali, dei quali facesse
parte il giudice imputato, ma dopo una
matura considerazione si trova conveniente
di liberare i Membri dei Magistrati
d'appello e dei Tribunali di prima
cognizione dal rimproverabile ufficio di
dover giudicare sulla sorte dei loro
collegi, e si dirà di ridurre e
concentrare in quel Magistrato Supremo
ogni autorità di pronunciare in tutti
i casi di rinvio, di sospensione,
ed anche di solo trasferimento dei
giudici.

Il Capo secondo tratta della compe-
tenza e del procedimento nei reati imputati
ai Giudici.

Non è più che si vogliono riservate
ai Membri dell'ordine giudiziario costituite
giurisdizioni eccezionali. Attribuendo ai Tri-
bunali di prima cognizione il decidere
delle contravvenzioni imputate ad un Giudice
o ad un Vice Giudice di Mandamento,
nella sua giurisdizione, non si fa che
dichiarare una competenza la quale
deriva da un ordine necessario di cose.
Il Giudice non si offendo nel suo
Mandamento un' autorità che possa esercitare

M

quella giurisdizione che a lui appartiene
non può andare soggetto che a quella
superiore del Tribunale, e quanto al
Vice-Giudice perchè si trova collocato in
troppo stretta relazione col Giudice,
non conviene sottometterlo al di lui
giudizio.

Delle contravvenzioni, secondo
gli ordini di competenza stabiliti dal
Codice di procedura criminale s'è già
conferire i Giudici di Mandamento salvo
l'appello, nei casi da esso Codice
determinati, al Tribunale di prima
cognizione; nè una causa di semplice
contravvenzione di competenza del Giudice
potrebbe essere recata avanti un Ma-
gistrato d'appello. Ad evitare
però che l'alta giurisdizione di
un Magistrato si faccia in alcun
caso discendere a semplici contraven-
zioni, è mestieri di stabilire che quelle
imputate ad un Giudice o Vice-Giudice
di Mandamento fieno dal Tribunale
inappellabilmente giudicate.

È poi conveniente che ove si tratti
di un reato imputato ad un qualche
Giudice di un Tribunale di prima
cognizione, per conferire, sia dal Magis-
trato d'appello designato un altro

M

Tribunale del Distretto, e che per identità
di ragione venga esercitata la stessa
norma qualora si tratti di un reato
imputato ad un giudice di appello, lasciando
che in simil caso un altro Magistrato
d'appello venga, per confidenza di esso
reato, Designato dal Magistrato di
Cassazione.

Per tal modo, senza punto
creare nuovi ordini di competenza, si
effondono espressamente a certi casi le
disposizioni contenute nel Cap. II. tit. V.
Lib. 3.^o del Codice di procedura
criminale, ove si tratta della rimessione
delle cause da uno ad altro Magistrato
o Tribunale.

Ma la ragione per cui
Dovrebbero rimettersi ad altri Magistrati
o Tribunali le cause in discorso
esisterebbe affatto qualora si trattasse
di un reato di stampa pel quale
Dovessero aggiungersi al Magistrato
d'appello i giudici del fatto. La
competenza dei giurati, i quali rap-
-presentano in certo modo la pubblica
opinione del luogo in cui fu com-
-messo il reato, meritamente in simil
caso, debbe averci come indeclinabile.

Segue il Capo 3.^o intitolato

B

Della disciplina per Giudici, il quale incomincia
per annunziare in termini generali
l'oggetto della medicina.

La disciplina non è limitata
a contenere i Giudici nell'adempimento
dei Doveri del loro ufficio, a quei doveri
che sono positivi e perfetti, perche
propriamente riguardano l'esercizio delle
loro funzioni, ma si estende a quegli
atti che offendono la Dignità e la
confederazione non tanto dell'individuo che a
quelli si abbandona, quanto del corpo
a cui il medesimo appartiene; laonde
può talvolta discendere anche agli atti
che appartengono alla vita privata;
non già che la disciplina debba per
tal guisa trasformarsi in una inquisi-
toriale indagine delle opere e dei
pensieri; ma essa deve colpire i
fatti esteriori, che quantunque non
sieno dalle leggi puniti, non cessano
però di essere riprovati dalla morale,
e di commuovere sfavorevolmente
la pubblica opinione.

Premetta la detta generale dispo-
sizione, il Capo 3^o si subdivide
però in quattro sezioni.

Tratta la prima sezione dei pro-
cedimenti disciplinari, i quali consistono

nell'arrestamento e nelle pene disciplinari, che sono la censura, la riprensione, o la sospensione dall'ufficio.

L'avvertimento fu così distinto dalle pene, perché come si dirà fra poco non è che un effetto della sorveglianza che nell'ordine gerarchico della Magistratura il superiore debbe esercitare sull'inferiore.

Tra le pene sembrava a primo aspetto doversi collocare il richiamo all'ordine, ma poscia si considerò che essa pena trovasi virtualmente compresa nella censura, e che tra l'una e l'altra mal si potrebbe scorgere un vero distintivo caratteristico.

La seconda Sezione ha per argomenti il potere disciplinare, il quale si compone di due elementi, il diritto di sorveglianza e la giurisdizione.

Il diritto di sorveglianza viene esercitato da persona a persona, e da corpo a corpo, e da esso nasce la facoltà di dare l'avvertimento.

Quanto alle persone esso diritto appartiene primariamente al Ministro della giustizia sopra tutti i giudici dello Stato. È quindi concesso al Primo Presidente del Magistrato di Cassazione sopra tutti i giudici che lo compongono.

B.

ai Primi Presidenti dei Magistrati d'appello sui giudizii dei Magistrati a cui presidono, e ai Presidenti dei Tribunali di prima cognizione sopra tutti i giudizii del loro Distretto; e similmente ai Giudici che presidono a qualche Sezione di Magistrato o Tribunale nel tempo delle udienze e deliberazioni che hanno a dirigere.

La sorveglianza da corpo a corpo si esercita dal Magistrato di Cassazione sui Magistrati d'appello, e da questi sui Tribunali del loro Distretto.

La giurisdizione disciplinare propriamente detta è regolata nel progetto in modo che appartiene in primo luogo al Magistrato di Cassazione sui proprii Giudizii, eccettuato il Primo Presidente, ed in secondo luogo allo stesso Magistrato sopra tutti i giudizii d'appello, di prima istanza e di Mandamento, qualora interverga che i Magistrati d'appello, o i Tribunali ommettono, o rinuiscono, o non portano esercitare la giurisdizione che viene loro attribuita.

Il medesimo si dispone quanto ai Magistrati d'appello relativamente ai giudizii loro, eccettuato il Primo Presidente che rimane soggetto al Magistrato di Cassazione.

e così pure quanto ai Tribunali relativamente ai Giudici che li compongono, ed ai Giudici di Mandamento del loro Distretto, eccettuato finalmente il Presidente che dipende dal Magistrato d'appello.

Questa giurisdizione così ordinata si esercita coll' applicazione delle pene disciplinari, le quali propriamente parlando, e secondo l'accezione del vocabolo, nel vero senso legale, non sono vere pene, ma invece sono provvedimenti di una speciale natura, che riguardano l'ordine interiore dei Tribunali e la dignità della Magistratura.

Però è che mentre si divisò nel progetto di attribuire la cognizione delle cause per reati imputati ai Giudici, a Magistrati e Tribunali diversi da quelli a cui essi giudici appartengono non si ebbe punto, seguendo in ciò l'esempio delle altre legislazioni di commettere la giurisdizione disciplinare ai Magistrati e Tribunali stessi di cui fanno parte gli individui imputati; e detti Magistrati e Tribunali vengono per tal guisa a costituire un Tribunale domestico, che agendo sull'individuo, reagisce alla conservazione della dignità, dell'onore di tutto il corpo.

Terzo è che in questo progetto sono
beni determinata la qualità ed il grado
delle pene disciplinari, ma la loro ap-
plicazione è abbandonata al potere, al
sentimento, alla coscienza dei giudici.

Una impresa farebbe quella di voler
espressamente definire gli atti che possono
dar luogo all'azione disciplinare ed
applicarvi le pene, pigliando norma
dal codice penale. Le regole
della delicatezza e dell'onore non si
possono ridurre a sistema, e troppo
difficilmente si prestano alle definizioni.

La Sezione terza tratta dell'azione
e del procedimento disciplinare

— Premetta la regola fondamentale
che l'azione disciplinare si esercita
independentemente da ogni azione penale
e civile, si preferiscono le forme che sono
appropriate alla particolare natura di
tali giudizi e le quali si fono che si
disostano dalle regole ordinarie di
procedura. Quindi non si ammet-
tono i difensori, e si trattano gli
affari a porte chiuse.

Finalmente la quarta sezione
ha per oggetto la revisione e la creazione
delle deliberazioni in materia disciplinare.

Si potrà chiedere ai Magistrati

di appello la revisione delle deliberazioni disciplinari dei Tribunali di prima cognizione; ma quanto alle deliberazioni dei Magistrati d'appello la revisione potrà chidersi al Magistrato di cassazione per sola ragione d' incompetenza, o per eccesso di potere.

Cio pare più confacente al carattere tutto proprio della Disciplina giudiziaria, alla dignità dei Magistrati d'appello, ed alla istituzione del Magistrato di cassazione.

Per quanto fin dell' esecuzione delle deliberazioni il modo che si propone nell' ultimo degli articoli è certamente il più ovvio, e naturalmente deriva dalla qualità stessa delle pene disciplinari che saranno applicate.

Questo progetto, o Signori, di cui semmi accennando brevemente le ragioni se sarà ridotto in legge, potrà all' uopo formare uno dei titoli della legge generale sull' ordinamento giudiziario, ed il medesimo avessa degli altri particolari progetti sull' ordinamento speciale del publico Ministero, e sopra certi provvedimenti relativi alla pubblica giustizia, che quanto prima si faranno presentati.

O

400 copie

N.º 91.

Progetto di legge
presentato dal Min. di Grazia e Giustizia
nella tornata del 20 Marzo 1891

Inamovibilità e disciplina dell'
Ordine giudiziario

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Ministro dell'Interno, incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Dell'immovibilità, dei procedimenti contro i Giudici, e dei procedimenti disciplinari verso di essi.

Capo I.

Dell'immovibilità de' Giudici e de' suoi effetti.

Art. 1.

I Giudici che a termini dell'art. 69. dello Statuto hanno acquistata l'immovibilità, non possono essere privati della loro carica, né sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, né senza il loro consenso traslocati o posti in aspettativa o a riposo anche con pensione di ritiro od altro adeguamento, se non nei casi previsti da questa legge e secondo le forme in essa prescritte.

Art. 2.

Al caso in cui venga ridotto il numero dei Membri di un Magistrato o di un Tribunale, la riduzione fra quelli immovibili cadrà in ciascun grado soppresso sui Membri meno anziani.

Art. 3.

Ogni condanna di un Giudice immovibile a cui non sia stata aggiunta l'intenzione dei pubblici affari verrà trasmessa al Magistrato di Cassazione.

Esso secondo la natura e gravità del reato potrà dichiarare che vi è luogo al di lui traslocamento, o rinvocazione, o dispensa da ulteriori servizi colla pensione

Art. 4.

Ogni Giudice contro cui sia lusingato un mandato di arresto s'intenderà sospeso di pien diritto dall'esercizio delle sue funzioni fino a giudizio definitivo.

Art. 5.

Ogni Giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non potrà proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o sostituita pienamente la pena.

Art. 6.

Non è trasmessa al Magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale che dichiara non far luogo a procedimento o pronuncia assolutoria a favore di un Giudice inamovibile, per estinzione dell'azione penale, o per mancanza di prove di reità.

Il Magistrato potrà, secondo le circostanze, pronunciare che vi è luogo a trasladare, o rinvocare il Giudice, o a collocarlo a riposo, se ne potrà essere il caso, o a dispensarlo da ulteriori servizi colla indennità cui fosse avere diritto.

Art. 7.

Se un Giudice inamovibile rimasse di adempire un dovere impostogli dalla legge, dovrà essere denunciato al Magistrato di Cassazione.

Il Magistrato potrà, secondo le circostanze, sospendere il Giudice o dichiarare che vi è luogo alla sua rinvocazione.

Art. 8.

Non è pure denunciato al Magistrato di Cassazione per gli effetti di cui all'articolo precedente ogni Giudice inamovibile il quale sia prove di abituale negligenza, o con fatti gravi abbia compromesso, sia la propria reputazione, sia la dignità del Corpo a cui appartiene.

Art. 9.

Quando per qualsiasi circostanza un Giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere trasladato, il Magistrato di Cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione.

Art. 10.

Ogni volta che il Magistrato di Cassazione avrà dichiarato che vi è luogo

alla revocazione o collocamento a riposo di un Giudice, ovvero alla di lui dispensa dal servizio, o a traslazione, la deliberazione sarà trasmessa dall'Avvocato Generale al Ministro della giustizia acciò promuova l'analogo Decreto Reale.

Il Giudice revocato non potrà essere richiamato ad esercitare funzioni giudiziarie.

Art. 11.

Quando per un' infermità permanente, o per debolezza di mente un Giudice inamovibile più non possa compiere i doveri della sua carica e ricusi di ritirarsene, il Magistrato di Cassazione dichiarerà che vi ha luogo al suo ritiro, salvo il diritto che gli compete a pensione di riposo, o ad indennità.

Art. 12.

Ogni Giudice inamovibile che senza permesso o legittima causa sarà rimasto assente dal suo posto per giorni trenta continui sarà denunciato al Magistrato di Cassazione, il quale potrà secondo le circostanze pronunciare la sospensione, o dichiarare che vi ha luogo alla di lui revocazione.

Art. 13.

La disposizione dell'articolo precedente si applica ai Giudici inamovibili che promossi, o traslocati, lasciano trascorrere senza speciale permesso o legittima causa un termine doppio di quello stabilito dalla legge, senza assumere l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 14.

Sarà pure soggetto alla medesima disposizione qualunque Giudice inamovibile, il quale entro un anno frai più volte assente illegittimamente dalla sua residenza, se la somma delle assenze sarà di giorni 60.

Art. 15.

Le denunce indicate nel presente titolo saranno trasmesse al Magistrato di Cassazione per mezzo del pubblico Ministero.

Il Magistrato si riunirà in assemblea generale, ordinerà le informazioni che crederà convenienti commettendole a quei Giudici che stimerà.

Potrà, ove il caso lo richieda, ordinare che il Magistrato di appello ed il Tribunale di prima cognizione di cui fa parte il Giudice denunciato, diano il loro parere in assemblea generale.

Per ciò che concerne il modo di procedere nei casi sopra indicati, si osserveranno le norme prescritte nel Capo = Della Disciplina.

Capo II.

Della competenza e del procedimento per reati imputati ai Giudici

Art. 16.

Quando un Giudice o Vice-Giudice di Mandamento è imputato di contravvenzione commessa nella sua giurisdizione, ne conosce inappellabilmente il Tribunale di prima cognizione dal quale la Giudicatura dipende.

Art. 17.

Se un Giudice in un Tribunale di prima cognizione è imputato di un reato di competenza del medesimo o deferito in via d'appello alla sua cognizione il Magistrato d'appello designa per conoscerne un altro Tribunale del proprio distretto.

Art. 18.

Se un Giudice in un Magistrato d'appello è imputato di un reato di competenza del medesimo o deferito alla sua cognizione in via d'appello spetta al Magistrato di formazione di designare un altro Magistrato d'appello che debba conoscerne.

Nulla però è innovato alle regole ordinarie di competenza quanto ai reati di stampa sottoposti al giudizio dei Giudici del fatto.

Capo II.

Della disciplina per Giudici.

Art. 19.

Qui Giudice che contravviene ai doveri del suo ufficio, o compromette in qualunque modo la propria dignità, o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

Sezione Prima

Dei provvedimenti disciplinari.

Art. 20.

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1.^a l'avvertimento;
- 2.^a le pene disciplinari.

S

Art. 21.

Le pene disciplinari sono:

- 1^{ma} La censura;
- 2^a La riprensione;
- 3^a La sospensione dall'ufficio.

Art. 22.

L'arrestamento consiste nel rimproverare al Giudice il mancamento commesso e nel diffidarlo di non ricadervi.

Art. 23.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Art. 24.

La riprensione ha luogo quando alla dichiarazione di cui nell'articolo precedente viene aggiunta l'intimazione al Giudice di presentarsi davanti al Magistrato o al Tribunale per essere ripreso.

Ove il Giudice non obbedisca all'intimazione, sarà immediatamente pronunciata la sospensione.

Art. 25.

La sospensione dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare le funzioni di giudice.

Non può essere pronunciata per tempo minore di quindici giorni, o maggiore di un anno.

È già imposta la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuati i casi previsti dall'art. 2^a, quando non segua condanna.

Sezione Seconda

Del potere disciplinare

Art. 26.

Il Ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti i Giudici dello Stato: può, occorrendo, chiamarli a sé affinché si spieghino sui fatti che fossero loro imputati.

Tribunali e promossa dal pubblico Ministero anche fall' eccitamento dei
Corpi anzidetti o degli uffiziali investiti del diritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata, diretta al
Presidente, colla quale si richiede la chiamata del Giudice incolpato dinanzi
al Magistrato od al Tribunale per addurre le sue discolpe.

Art. 39.

Il Presidente con sua ordinanza prescrive al Giudice di presen-
tarsi dinanzi al Magistrato od al Tribunale in un termine non
minore di giorni tre.

L'ordinanza e la rappresentanza del pubblico Ministero
debbono essere notificate al Giudice incolpato nella forma che
farà dal Presidente stabilita.

Art. 40.

L'incolpato deve presentarsi personalmente.

Suo tuttavia il Magistrato od il Tribunale per giusta motivo
e sulla domanda dell'incolpato autorizzarlo a presentare le sue difese
in iscritto.

Art. 41.

Nei giudizi disciplinari non è ammesso l'intervento dei
difensori.

Art. 42.

Così il Magistrato od il Tribunale assumere o far assumere maggiori
informazioni nei modi e nelle forme che stimerà più convenienti.

Art. 43.

Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse.

Art. 44.

La deliberazione dovrà intervenire immediatamente dopo la
difensione, sentiti il pubblico Ministero e l'incolpato, che avrà l'ultima
parola.

Essa sarà motivata e sottoscritta da tutti i giudici che
vi hanno preso parte e resa nota all'incolpato per cura del Presidente.

Art. 45.
Le deliberazioni dei Tribunali di prima cognizione in materia di disciplina saranno trasmesse dal Presidente al Primo Presidente del Magistrato di appello e dall'Avvocato fiscale all'Avvocato f. Generale colle rispettive osservazioni.

L'Avvocato f. Generale trasmetterà al Ministro della giustizia le deliberazioni emanate sia dal Magistrato, sia dai Tribunali di prima cognizione.

Sezione Quarta

Della revisione e dell'esecuzione delle Deliberazioni
in materia disciplinare

Art. 46.

Contro le deliberazioni in materia disciplinare dei Tribunali potrà il giudice imputato od il pubblico ministero chiedere la revisione al Magistrato d'appello con un ricorso motivato che sarà presentato al Presidente nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il Presidente trasmette il ricorso colle carte relative al Primo Presidente del Magistrato, avanti il quale si procederà secondo le norme stabilite nella precedente Sezione.

Art. 47.

Si può ricorrere al Magistrato di cassazione per la revisione contro le deliberazioni dei Magistrati di appello per incompetenza od eccesso di potere.

La domanda in questi casi dovrà essere fatta nelle forme e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osserveranno quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

Art. 48.

Non essendo nel termine prefisso presentato il ricorso per la revisione, la deliberazione sarà eseguita.

L'esecuzione consisterà nell'annotare in apposito registro il nome del giudice fatto posto a pene disciplinari, ed inoltre trattandosi

della riprensione o della sospensione, il Presidente chiamerà il Giudice
avanti il Magistrato o il Tribunale nel giorno che verrà prefisso,
ed a porte chiuse lo riprenderà siccome farà stato prefisso, ovvero
gli intimerà di astenersi pel tempo indicato nella Deliberazione
dall' esercizio delle sue funzioni

Dat in Moncalieri il 16. Marzo 1881.

Pietro Emanuele

Galleggi